

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 148

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora,
Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo

presentata in data 14 novembre 2022

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 1992, N. 29
(DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 29/1992)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 luglio 1992, n. 29 (Disciplina del servizio volontario di Vigilanza Ecologica) è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale svolge compiti di indirizzo e coordinamento delle attività delle guardie ecologiche volontarie; in particolare definisce il profilo professionale delle guardie ecologiche volontarie, i requisiti e gli standard formativi di cui all'articolo 9 e cura il coordinamento delle attività dei gruppi provinciali.”

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 29/1992 è abrogato.

Art. 2

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 29/1992)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 29/1992 è abrogata.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 29/1992)

1. L'articolo 9 della l.r. 29/1992 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Corsi di formazione e di aggiornamento professionale)

1. La Giunta regionale determina il profilo professionale e lo standard formativo della “Guardia ecologica volontaria (GEV)” e definisce i requisiti dei soggetti abilitati ad istituire, organizzare e gestire i corsi di formazione e aggiornamento delle guardie ecologiche volontarie.

2. I corsi si concludono con un esame teorico-pratico. La commissione d'esame, nominata, su richiesta dell'ente di formazione, con provvedimento della Regione, è presieduta da un funzionario della Regione ed è composta da:

- a) due esperti in discipline ecologiche ed ambientali;
- b) un esperto in legislazione in materia ambientale;
- c) un funzionario di pubblica sicurezza, designato dal prefetto.”

Art. 4

(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 29/1992)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 29/1992 la parola “c),” è soppressa.

2. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 29/1992 la parola “c),” è soppressa.

Art. 5*(Disposizioni transitorie)*

1. In sede di prima applicazione di questa legge, sono fatti salvi gli atti amministrativi precedentemente assunti dagli organi regionali in materia di formazione professionale delle GEV.